

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO – A TEMPO DETERMINATO - DI PERSONALE APPARTENENTE A RUOLI E PROFILI PROFESSIONALI DIVERSI PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE DEL SSR

RICHIEDA CHIARIMENTI	RISCONTRO
<p>Q34</p> <p>Buongiorno, con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti:</p> <p>1. Capitolato di gara art. 5 punto. 12. In ordine alla sostituzione del lavoratore, si chiede di precisare confermando che la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.</p> <p>2. Capitolato di gara art. 7 punto. 12. Per quanto attiene la produzione documentale, si precisa che la stessa potrà essere garantita nei limiti del GDPR 679.2016</p> <p>3. Capitolato di gara art. 15. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all'agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.</p>	<p>L'art.5.12 del CSA fa riferimento al diritto del lavoratore somministrato di prestare l'opera lavorativa presso l'azienda utilizzatrice. In caso di mancato superamento del periodo di prova l'azienda utilizzatrice può chiedere la sua sostituzione. La lex specialis non può disciplinare le cause di risoluzione del contratto di lavoro tra azienda somministratrice e lavoratore.</p> <p>Si Conferma</p> <p>Le penali – qualora si verificasse la necessità della loro applicazione - verranno comminate secondo quanto riportato all'art.15 nel rispetto del codice degli appalti e delle norme civilistiche e contabili, in maniera in ogni caso sostenibile da parte dell'agenzia aggiudicataria.</p>

4. Capitolato di gara art. 16. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l'ente eserciti facoltà di recesso o intenda sospendere il servizio o ancora ricorrono cause di forza maggiore, dovrà rimborsare l'agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l'articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: "con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori".

5. Capitolato di gara. Scioperi. Si puntualizza che l'ApL non può intervenire/impedire che i lavoratori aderiscano allo sciopero ma potrà sicuramente impegnarsi ad informare tempestivamente l'ente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell'imminenza di uno sciopero. Inoltre, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera a) d. lgs. 81/15 la somministrazione di lavoro è vietata per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero. In considerazione di quanto sopra, e che il servizio fornito non è un appalto, si evidenzia che sarà onere di codesto ente, qualora ritenuto necessario, ricorrere alla precettazione dei lavoratori, nonché assumere le relative responsabilità in tema di servizi di pubblici necessari. Si chiede, pertanto, di allineare la prescrizione del capitolato a tale premessa.

Cordiali saluti

Le norme di legge (a cui il CSA fa espressamente rinvio) e la lex specialis disciplinano la casistica citata.

In merito all'ultimo periodo si ritiene che – qualora strettamente necessario – l'Azienda utilizzatrice, oltre a precettare i propri dipendenti, potrà chiedere all'Azienda somministratrice di precettare i lavoratori somministrati.

Q35

Spett.le Stazione Appaltante,

rispetto alla risposta al quesito 22, tramite l'incidenza stimata dell'IVA dell'0,4% sugli importi a base d'asta, riscontriamo una marginalità media di poco inferiore al 2% nonostante i tassi di assenteismo pubblicati superino notevolmente questo valore. Pertanto, si chiede di volere scorporare, per singolo lotto, la base d'asta indicando il costo complessivo riferito alle ore ordinarie, il margine

La determinazione del valore del lotto si è basata su altri criteri, peraltro indicati nel CSA. Le valutazioni degli operatori economici, necessari per la determinazione dell'offerta, dovranno basarsi sui dati forniti, unitamente alla conoscenza dei propri costi.

<p>complessivo partendo dalla base di €1,00/h e importo di tutte le restanti voci che dovrebbero essere fatturate al costo.</p> <p>Cordiali Saluti</p>	
<p>Q36</p> <p>1. In merito al criterio PT1: ORGANIZZAZIONE b) iii) chiediamo conferma che per "Eventuali accordi con centri di impiego regionali con l'obiettivo di promuovere l'orientamento relativo al collocamento" si intenda l'accreditamento regionale ai servizi al lavoro.</p> <p>In caso affermativo, si fa presente che l'accreditamento è legato alla presenza sul territorio regionale di una filiale operativa. Come previsto per il criterio PT1: ORGANIZZAZIONE b) i) ii), in ordine al principio di coerenza valutativa tra i due punti previsti dallo stesso sub-criterio, si chiede conferma che il punteggio sia assegnato anche gli operatori economici che dichiarino l'impegno, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere tale tipo di accordo</p> <p>Grazie</p>	<p>Il criterio non si riferisce ad adempimenti obbligatori per l'operatore economico aggiudicatario, ma all'eventuale collaborazione tra parte pubblica (centri per l'impiego) e parte privata (agenzia interinale) per promuovere politiche attive del lavoro.</p>
<p>Q37</p> <p>visto che per REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA e FINANZIARIA E I REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE è sufficiente la Autocertificazione tramite compilazione del DGUE, chiediamo conferma che l'allegato 6 Modulo dichirazione sostitutiva dovrà essere utilizzato per le Dichiarazioni sostitutive quali ad esempio: REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (Iscrizione Albo delle Agenzie di cui all'art. 4 del D.IGs. n. 276/2003) o per altre Certificazioni indicate quali ad esempio Referenze etc..).</p> <p>Chiediamo inoltre conferma che l'utilizzo di tale modello non è obbligatorio ma che può essere utilizzato altro modello in possesso dell'Operatore economico.</p>	<p>Si conferma, posto che è libertà dell'O.E. anticipare già in sede di offerta la documentazione probatoria (non l'autocertificazione) che deve essere inserita anche in FVOE (es. contratti stipulati con privati).</p> <p>L'utilizzo dell'allegato 6 non è obbligatorio, ma può essere utilizzato un altro modello che contenga le medesime informazioni cui l'allegato si riferisce.</p>